


1
Decreto n. 381 del
16 dicembre 2019



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO E CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DI DIRETTORE GENERALE DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

Tra

- la Università degli Studi del Sannio (Partita IVA: 01114010620), di seguito denominata "Università" o "Amministrazione", rappresentata dal Professore Gerardo CANFORA, nato a [redacted] il [redacted], nella qualità di Rettore "pro-tempore", domiciliato per la carica presso la medesima Università, con sede in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1

e

- l'Ing. Gianluca Basile, nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted], cap [redacted], CF: [redacted]

PREMESSO CHE

- con Decreto Rettorale del 23 luglio 2019, n. 722, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, numero 63 del 9 agosto 2019, è stata indetta una selezione pubblica preordinata al conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo;
- nella seduta del 9 dicembre 2019, il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ha espresso parere favorevole al conferimento dell'incarico di Direttore Generale della

20
[Signature]

Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, all'Ing. Gianluca Basile;

- nella seduta del 10 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, all'Ing. Gianluca Basile;
- nella predetta seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di contratto per la disciplina del "*Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a tempo pieno di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio*";
- l'Ing. Gianluca Basile ha presentato, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione prevista dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione;
- l'Ing. Gianluca Basile ha, altresì, richiesto di assumere servizio a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 al fine di concludere gli incarichi attualmente in essere di cui, allo stato, è titolare,

si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

1. Con il presente contratto, tra il Professore Gerardo CANFORA, in qualità di Rettore pro-tempore e di Rappresentante Legale della Università degli Studi del Sannio, e l'Ing. Gianluca Basile, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020, viene costituito e disciplinato il rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a tempo pieno di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio.
2. l'Ing. Gianluca Basile, a conoscenza delle attribuzioni e degli obblighi derivanti da

conferimento dell'incarico di Direttore Generale e connessi all'esercizio delle relative funzioni, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed al Regolamento dell'Università degli Studi del Sannio, accetta di svolgere il suddetto incarico come regolato dal presente contratto.

3. Il rapporto di lavoro dura tre anni, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020, ed è espressamente rinnovabile, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 41 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio e nell'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il titolare dell'incarico è obbligato ad assumere servizio entro il termine di decorrenza del rapporto di lavoro, dandone comunicazione formale al Rettore.
5. In caso di inadempimento, senza giustificato motivo, dell'obbligo previsto dal comma 3 del presente articolo, la Amministrazione intima al titolare dell'incarico, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di assumere servizio entro e non oltre i cinque giorni successivi alla sua ricezione.
6. In caso di inutile decorso del termine di scadenza fissato con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo, il contratto deve essere considerato risolto di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1456 del Codice Civile e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e la Amministrazione sarà libera di attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale nel rispetto delle modalità definite dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Articolo 3

1. Il Direttore Generale organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della Amministrazione, all'espletamento dell'incarico di cui è titolare ed al perseguimento degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Il Direttore Generale:
 - a) provvede, sulla base degli atti di indirizzo e di programmazione adottati dal Consiglio di Amministrazione, alla complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico ed amministrativo;
 - b) svolge, in quanto compatibili, funzioni e compiti espressamente previsti dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli espressamente individuati e definiti



dall'articolo 41 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio e dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Direttore Generale è responsabile:
 - a) dei risultati delle attività svolte dagli Uffici, dai Settori, dalle Unità Organizzative e dalle altre Strutture previste dal vigente *"Assetto Organizzativo della Università degli Studi del Sannio"*;
 - b) della osservanza delle direttive impartite dagli Organi di Governo, sia monocratici che collegiali;
 - c) della realizzazione di piani, programmi e progetti, individuati e definiti dai competenti Organi di Governo, con apposita deliberazione, o direttamente dal Rettore, con proprio provvedimento.
4. Il comportamento del Direttore Generale è improntato al conseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione dell'amministrazione e di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nell'ambito degli obiettivi programmati e tenuto conto dei criteri di valutazione dei risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati al Direttore Generale, nel rispetto di modalità e tempi definiti dalla vigente *"Guida al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Università degli Studi del Sannio"*.

Articolo 4

1. La sottoscrizione del presente contratto e la costituzione del relativo rapporto di lavoro comportano la impossibilità per il Direttore Generale di instaurare qualsiasi altro rapporto di lavoro, pubblico o privato, nonché di svolgere qualsiasi attività libero-professionale.
2. Il Direttore Generale non può, inoltre, avere interessi diretti in altre istituzioni universitarie, enti di ricerca ed istituti di alta formazione artistica e musicale.
3. Il Direttore Generale può svolgere, previa autorizzazione del Rettore, che ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione, e compatibilmente con le proprie funzioni, altri incarichi, che debbono, comunque, avere natura temporanea ed occasionale, ad esclusione di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
4. Il Direttore Generale si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con l'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio, in conformità a


quanto espressamente previsto dall'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 5

1. Il Direttore Generale è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa nella sede di servizio espressamente individuata dal Rettore, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della Università.
2. Il Direttore Generale non ha obbligo di residenza nel Comune in cui è stata individuata la sede di servizio.

Articolo 6

1. A decorrere dalla data della presa di servizio, il trattamento economico annuo lordo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, in favore dell'Ing. Gianluca Basile è stabilito in conformità ai criteri e parametri di cui al Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, n. 354, che ha integrato il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017, n. 194, ed è pari a € 102.000,00 (Euro Centoduemila/00).
2. In applicazione del sopracitato Decreto Interministeriale, al trattamento economico riconosciuto dal comma precedente, si aggiunge una eventuale retribuzione di risultato, condizionata e proporzionata ai risultati conseguiti, nella misura massima del 20% (venti per cento) del predetto compenso e, precisamente, di € 16.784,85.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo sarà corrisposto in dodici quote mensili posticipate di uguale ammontare.
4. La retribuzione di risultato di cui al comma 2 del presente articolo è corrisposta in un'unica soluzione ed è condizionata e proporzionata ai risultati di gestione conseguiti, in coerenza con gli obiettivi approvati, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di verifica del conseguimento degli stessi secondo tempi e modalità definiti dal vigente "*Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Università degli Studi del Sannio*".
5. Per le finalità specificate nel comma 4 del presente articolo, l'Ing. Gianluca Basile presenta ai competenti Organi di Governo, entro il trenta giugno di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nel precedente anno solare.
6. Le parti convengono espressamente che il predetto trattamento economico non sarà soggetto ad indicizzazione al tasso di inflazione, come pure non saranno rimborsabili



premi assicurativi per la stipula di polizze per la copertura di danni per dolo o colpa grave.

7. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute in caso di incarico di missione ricevuto in ragione della sua specifica funzione, nella misura prevista da apposito Regolamento di Ateneo o, in mancanza, in misura corrispondente a quella prevista per i dirigenti universitari.

Articolo 7

1. Il Direttore Generale, per ogni anno di servizio, ha diritto, complessivamente, ad un periodo di ferie retribuite, nella quantità e secondo le modalità previste dal CCNL del Comparto "*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007*", sottoscritto il 28 luglio 2010.

Articolo 8

1. La Università si obbliga ad attivare in favore del Direttore Generale, entro quattro mesi, con spese a proprio carico, apposita polizza di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni grado e stato del giudizio, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti o atti connessi all'incarico oggetto del presente contratto, con esclusione di fatti, atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.
2. Nei casi in cui venga avviato un procedimento penale nei confronti del Direttore Generale per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni ma che non siano stati commessi in danno della Università, le relative spese, ivi comprese quelle derivanti dalla assistenza legale in tutti i gradi di giudizio, vengono anticipate dalla Università.
3. In caso di sentenza definitiva di condanna, ovvero di patteggiamento, la Università provvede al recupero di tutte le spese sostenute per la difesa del Direttore Generale mentre, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, la Università si accolla le predette spese in via definitiva.



Articolo 9

1. Il rapporto di lavoro oggetto del presente contratto si estingue:
 - a) per decorso del termine, in caso di mancato rinnovo espresso del contratto alla sua scadenza;
 - b) per risoluzione, nel caso di raggiungimento dei limiti temporali di assenza dal servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente contratto;
 - c) per dimissioni del Direttore Generale;
 - d) per recesso della Amministrazione;
 - e) per risoluzione consensuale;
 - f) per revoca dell'incarico, nei casi di particolare gravità, previa contestazione all'interessato e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico ed il Nucleo di Valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria, così come previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo;
 - g) per licenziamento, con o senza preavviso, a seguito di accertamento della violazione degli obblighi comportamentali.
2. Nella ipotesi prevista dal comma 1, lettera c), del presente articolo, il titolare dell'incarico deve darne comunicazione scritta e motivata alla Amministrazione rispettando i termini di preavviso, fissati in almeno sei mesi.
3. Nella ipotesi prevista dal comma 1, lettera e), del presente articolo, la Amministrazione può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, per giusta causa:
 - a) qualora ritenga che al Direttore Generale siano imputabili fatti o comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, trovando applicazione, in questo caso, le disposizioni contenute nell'articolo 2119 del Codice Civile;
 - b) qualora la Università, per il tramite del Rettore, rilevi la inosservanza, da parte del Direttore Generale, delle legittime direttive impartite dagli Organi di Governo ovvero accerti i risultati negativi delle attività di gestione, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
 - c) in caso di responsabilità particolarmente grave, accertata a seguito della



attivazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle procedure di valutazione, correlate, in via alternativa, ad una delle seguenti ipotesi:

- ✓ mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Amministrazione, previamente individuati nei documenti di programmazione approvati dai competenti Organi di Governo e formalmente assegnati al Direttore Generale;
 - ✓ alla inosservanza delle direttive generali che riguardano la attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al Direttore Generale, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.
4. Nella ipotesi prevista dal comma 1, lettera f), del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili con la natura e la durata del presente contratto, le disposizioni contenute nei vigenti *"Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione"*.
5. Al Direttore Generale si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi e secondo procedure e modalità definite dai vigenti *"Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione"*.

Articolo 10

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto di lavoro con il Direttore Generale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Libro V, Titolo II, Capo I, del Codice Civile, dai *"Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione"*, in quanto compatibili e ad eccezione delle parti che disciplinano il trattamento economico dei dirigenti, con riferimento sia a quelli vigenti che a quelli successivi, nonché dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nello Statuto della Università degli Studi del Sannio e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 11

1. All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'Ing. Gianluca Basile dichiara di avere diretta e piena conoscenza, in particolare, dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, dei vigenti Regolamenti di Ateneo, nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro richiamati nel presente contratto.

Articolo 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti a causa e per effetto del presente contratto il Foro competente è quello di Benevento.

Articolo 13

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela dei dati personali, i dati forniti dal Direttore Generale saranno utilizzati dall'Università degli Studi del Sannio al fine di adempiere ai propri fini istituzionali, nonché agli obblighi imposti dalla legge, da regolamenti e da normative comunitarie.
2. Al Direttore Generale viene consegnata copia dell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Articolo 14

1. Il presente contratto è esente dalla imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 25 della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, e dalla imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Benevento, 16 dicembre 2019

IL RETTORE _____

IL TITOLARE DELL'UNIVERSITÀ _____
(1)